



COMUNE di CORCHIANO

Provincia di Viterbo

Ordinanza n. 28

Divieto di accensione fuochi nel periodo di massimo rischio di incendi boschivi

IL SINDACO

Premesso che :

- la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 istituisce il Servizio Nazionale delle Protezione Civile e che la stessa Legge riconosce il Sindaco Autorità comunale di Protezione Civile;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

Vista l'art. 38 della Legge Regionale n. 17 del 02.05.1995;

Visto l'art. 15 della Legge n. 225/92;

Visto il D. Lgs. n. 112/98 di conferimento di funzioni di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico riguardante l'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo che al capo IX rileva le funzioni ed i compiti dei Comuni in merito alla Protezione Civile" e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 28.10.2002;

Visto il Regolamento Regionale n. 7 del 18.04.2005;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria, e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";

Preso atto che la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta regionale n. 366 del 16 maggio 2008 ha individuato il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarando la stato di grave pericolosità;

Vista la nota n. U.0220341/2018 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile-Area Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile;

Viste le disposizioni statali e regionali vigenti in materia e le relative istruzioni;

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela dell'ambiente e a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

ORDINA

Durante il periodo dal 15 giugno 2018 al 30 settembre 2018, dichiarato di grave pericolosità, nelle zone boscate ed a distanza minore di metri lineari 50 dai boschi è fatto

divieto di accendere fuochi o compiere ogni altra azione che possa, comunque, arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.

Nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di grave pericolosità è vietato, nelle zone boscate, cespugliate ed in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascoli o incolti, compiere azione che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.

È fatto, altresì, divieto su tutto il territorio regionale, fino a tutto il 30 settembre p.v. bruciare nei campi, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali, lungo le autostrade, e comunque lungo le arterie principali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzato, per i quali sarà stata inoltrata la domanda al Comando della Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio (L.R. 02.05.1995 n.17 - art. 38 comma 1).

Entro il termine di cinque giorni, l'autorizzazione può essere concessa con l'aggiunta di prescrizioni ulteriori e con la modifica di taluni dei parametri proposti.

La disciplina di cui al comma 1, Legge 17/1995 art.38 vige dal 1 marzo al 30 novembre. La deroga prevista dal comma 2, è subordinata alla medesima autorizzazione per il periodo di grave pericolosità al fine di prevenire la perdita del controllo delle operazioni di abbruciamento.

Nella domanda, che dovrà essere presentata con modalità che garantisca la certezza della data dovranno essere specificate :

- a) generalità dell'esecutore e/o responsabile dell'operazione dell'abbruciamento il quale assume le responsabilità civili ed al quale verranno riferite quelle penali per eventuali incendi che si dovessero verificare a causa di omissioni o di irregolarità compiuti prima, durante e dopo l'abbruciamento medesimo;
- b) ubicazione del terreno sul quale l'abbruciamento avrà luogo;
- c) data, ora inizio e presunta ora del termine;
- d) numero e nominativi delle persone impiegate nell'operazione;
- e) prescrizioni tecniche (disposte dall'autorità Forestale o proposte dall'esecutore e/o dal responsabile dell'operazione di abbruciamento) da attuare per evitare il rischio di propagazioni incendi, come :
 - **perimetrazioni del terreno con solchi di aratro di varia grandezza;**
 - **procedere per settori e controvento, eventuale disponibilità di acqua e/o di attrezzature antincendio ;**
 - **altri eventuali interventi preventivi disponibili a seconda dei casi specifici;**
 - **assoggettamento a eventuali motivi ostativi alla esecuzione della operazione, quali ad esempio, la contingente presenza di forme di vento;**

Sono escluse dal divieto le operazioni connesse alla gestione colturale ed economica dei fondi destinati alla produzione frutticola di impianti anche arborei.

Sempre, comunque, l'abbruciamento autorizzato delle stoppie e di altri residui vegetali, può essere effettuato soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri e purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento venga circoscritto ed isolato con solchi a metri 5 e non spiri vento forte ed il fuoco sia tenuto sotto controllo da personale idoneo.

È fatto obbligo, nel periodo 15 giugno - 30 settembre, ai proprietari o possessori dei terreni situati a distanza inferiore a 50 metri dai boschi di interrare le stoppie o altri residui vegetali.

È fatto obbligo ad Enti o privati possessori a qualsiasi titolo, di boschi confinanti con strade ed altre vie di transito o con altri boschi o coltivi di effettuare la ripulitura da erbe infestanti delle fasce perimetrali dei boschi medesimi almeno per una profondità di

metri 5. Tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute ripulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di "grave pericolosità".

Analoga operazione deve essere effettuata, nello stesso periodo, lungo le scarpate autostradali e ferroviarie da parte degli Enti interessati.

È fatto obbligo, altresì, agli Enti o privati possessori (ANAS, FS S.p.A., amministrazione provinciale, ecc...), a qualsiasi titolo di terreni incolti o comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il "periodo di grave pericolosità" ad evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi.

È fatto obbligo ai proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti al pascolo o incolti adiacenti le linee ferroviarie, durante tutto il "periodo di pericolosità", di tenere sgombri tali terreni, fino a metri 10 dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile; se tali terreni sono coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere l'intero fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

I proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti alle linee ferroviarie e/o boschi confinanti con strade o altre vie di transito, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per inosservanze dei divieti ed obblighi contenuti nella presente ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie prescritte dalle vigenti leggi.

Ai frontisti di strade di provvedere ad un'accurata pulizia dei terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco, per una fascia non inferiore a 50 mt. dalla strada;

Il divieto assoluto di accendere fuochi ad una distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale facilmente infiammabile o combustibile.

Durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- a) accendere fuochi;
- b) far brillare mine;
- c) usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville e brace;
- e) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo d'incendio.

S A N Z I O N I

Chiunque non ottemperi a quanto disposto nel presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con:

- art 1 sanzione amministrativa da € 25,00 a 500,00, secondo le procedure della L. n. 689 del 24/11/1981 e ss.mm.ii., con la sanzione accessoria che sarà facoltà del Comune, senza indugio ed ulteriori provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori;
- art 2 sanzione amministrativa da € 159,00 a € 639,00 art 29 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
- art 3 da € 516,00 a € 3.098,00 - art.17-bis, comma 1, del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- art 4 sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14, a norma dell'art 10, commi 5,6,7,8, della Legge n, 353/2000;

Inoltre la mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dall'art. 10 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000 che di seguito si riporta:

"FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI (Divieti, prescrizioni e sanzioni) – art. 10

1. *Le non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.*
2. *I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 3, a censire tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relativi ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.*
3. *Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a € 30,99 e non superiore a € 61,98 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 206,58 e non superiore a € 413,16.*
4. *Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n° 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.*
5. *Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.*
6. *Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 1.031,85 e non superiore a € 10.318,50. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.*
7. *In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimenti amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.*
8. *In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono*

l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo."

Nel caso in cui l'inadempienza comporti il verificarsi di un incendio, oltre alle sanzioni amministrative saranno applicate anche sanzioni di natura penale.

R I C O R D A

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

- chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento. Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

- a) 0761 573079 Servizio Polizia Locale;
- b) 803555 (numero verde) Protezione Civile della Regione Lazio;
- c) 1515 Carabinieri Forestale;
- d) 115 Vigili del Fuoco;
- e) 113 Polizia;
- f) 112 Carabinieri

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- 1. alla Prefettura di Viterbo;
- 2. al Comando Stazione Carabinieri di Corchiano
- 3. al Comando Carabinieri Forestale di Civita Castellana;
- 4. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo;
- 5. al Servizio Polizia Locale del Comune di Corchiano.

Il Comando Carabinieri Forestale di Civita Castellana, il Comando Vigili del Fuoco di Viterbo, il Comando Carabinieri di Corchiano e il Comando Polizia Locale di Corchiano sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza e di predisporre eventuali ulteriori provvedimenti per la tutela ambientale, protezione della natura e antincendio a carico dei cittadini inadempienti.

È demandato al Comando Carabinieri Forestale di Civita Castellana, al Comando Vigili del Fuoco di Viterbo, al Comando Carabinieri di Corchiano e al Comando Polizia Locale di Corchiano la predisposizione e gli atti riguardanti le sanzioni amministrative e penali per accertate violazioni alle norme dei Regolamenti Comunali, alla presente ordinanza sindacale e alla vigente legislazione antincendi.

La presente ordinanza sindacale verrà pubblicata all'albo pretorio comunale e ne sarà data opportuna pubblicità sul sito web istituzionale di questo Comune.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Corchiano, 05/06/2018



IL SINDACO
(Dott. Paolo Parretti)